

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 45-6151

L.R. 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie". Cap. 240717 missione 7 programma 02 - stanziamento di Euro 1.979.450,18 per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico. Modifica ed integrazione alla D.G.R. 36-4282 del 28.11.2016.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

il turismo è ormai diventato un bisogno sociale primario, rappresenta non solo un fattore economico di straordinaria importanza ma anche uno strumento di conoscenza ed emancipazione personale.

E' diventato uno strumento di benessere economico e sociale per tutto il paese ed è riconosciuto, anche in questi anni di contrazione per altri settori economici, il suo valore intersettoriale per la crescita.

Negli ultimi dieci anni, infatti, uno dei settori economici che ha avuto lo sviluppo maggiore a livello mondiale è il turismo che rappresenta, anche per la nostra regione, un settore rilevante e con un peso economico significativo.

Il turismo esprime un notevole potenziale per ciò che riguarda la comunicazione, l'integrazione interculturale e la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio. Perché se il patrimonio regionale costituisce una delle leve fondamentali del turismo, a sua volta quest'ultimo può rappresentare uno strumento formidabile per assicurare la conoscenza e la diffusione dei nostri beni culturali, sostenendone la piena valorizzazione.

Occorre continuare ad investire sul territorio, facendo propria la teoria che vede nell'investimento pubblico un fattore moltiplicativo dei redditi del sistema economico. E' necessario, dunque, coordinare gli sforzi necessari a valorizzare il potenziale inespresso.

Il turismo comprende una grande varietà di prodotti e destinazioni e coinvolge una moltitudine di parti interessate, talvolta molto diverse tra loro, sia nel settore pubblico sia privato, con ambiti di competenza differenti per il conseguimento di alcuni importanti obiettivi dell'Unione Europea, quali la crescita economica, l'occupazione e la coesione socio-economica.

E' necessario, pertanto, mettere in campo tutte le azioni per il miglioramento della regione, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità dei servizi offerti e per una migliore offerta turistica sul territorio, anche attraverso interventi pubblici tesi a promuovere l'immagine turistica del Piemonte affinché possa essere "*conosciuto e vissuto*" al meglio seguendo il principio per cui il miglior promotore del proprio territorio è il soggetto che lo vive ogni giorno, che lo conosce bene e che lo protegge con cura.

In quest'ottica il programma del governo regionale assegna al turismo un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia, anche attraverso l'elaborazione di iniziative per la promozione dei percorsi regionali "*di eccellenza*" a sostegno dell'offerta turistica.

Il sostegno allo sviluppo turistico regionale va perseguito in stretta collaborazione con gli Enti locali che intendono agire per il miglioramento a fini turistici delle proprie aree di competenza attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione del territorio e dell'offerta turistica in esso presente.

La promozione di una nuova modalità di fruizione turistica della regione, basata sul rinnovamento e sull'ampliamento dell'offerta, sulla valorizzazione del patrimonio territoriale e culturale ed, infine, sulla predisposizione delle condizioni favorevoli per la nascita e lo sviluppo delle attività imprenditoriali legate al turismo, sono tra gli obiettivi principali della programmazione della Giunta regionale.

Stante quanto sopra premesso;

vista la L.R. n. 4/00 s.m.i. "*Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori turistici*" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica piemontese realizzabili dagli Enti Pubblici e da enti *no profit* attraverso la concessione di contributi a fondo perduto;

considerato che l'art. 6, comma 4 *ter*, della citata L.R. n. 4/00 e s.m.i. stabilisce che le somme residue derivanti da programmazioni precedenti possono essere riutilizzate per le finalità di cui all'art. 1 della medesima legge;

preso atto che l'art. 1 stabilisce che la Regione, in conformità al principio del turismo sostenibile, promuove lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti;

visto, pertanto, che la Giunta Regionale - in funzione del perseguimento delle finalità di cui al punto precedente - ha approvato, tra le altre cose, la D.G.R. n. 27 - 1743 del 13.07.2015 con l'intento di sostenere interventi a favore di una pianificazione turistica che garantisca la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale quale risultato di una concertazione programmatica tra l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e le realtà economico-sociali e culturali del territorio;

considerato che il citato provvedimento ha definito anche, i contenuti degli strumenti e gli indirizzi per la realizzazione degli interventi, l'entità complessiva delle risorse finanziarie, i criteri di utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi ed ha rimandato a successivi provvedimenti deliberativi le singole modalità di attuazione;

visto, inoltre, che la D.G.R. n. 27 - 1743 del 13.07.2015, così come integrata con D.G.R. n. 35 - 3263 del 9.05.2016 e con D.G.R. n. 36 - 4282 del 28.11.2016, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 6, comma 4 *ter*, ha disposto il sostegno di interventi rientranti nei seguenti ambiti:

1. Sviluppo dell'offerta cicloturistica: Interventi volti alla realizzazione, al potenziamento ed al miglioramento della piste ciclabili piemontesi che prevedano un percorso minimo di 50 Km;
2. Sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica montana: Interventi volti alla realizzazione, al potenziamento ed al miglioramento (anche in termini di adeguamento alla normativa vigente) del patrimonio strutturale ed infrastrutturale

esistente nel territorio montano piemontese (quale, ad esempio, musei, grotte e fortificazioni);

3. Valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO: Interventi strutturali ed infrastrutturali per il miglioramento della funzione turistica dei Comuni piemontesi dichiarati patrimonio UNESCO;
4. Recupero del patrimonio ferroviario dismesso ed in disuso finalizzato al riutilizzo per scopi turistico-ricreativi;
5. Recupero e miglioramento del patrimonio immobiliare esistente da destinare alla promozione del patrimonio enogastronomico regionale;

preso atto, inoltre, che con il citato provvedimento deliberativo n. 27 – 1743 del 13.07.2015, l'Amministrazione regionale ha stabilito che il sostegno agli interventi di cui sopra possa avvenire attraverso Accordi di Programma da stipularsi, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27 – 23223 del 24 novembre 1997 “*Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma*”, tra la Regione Piemonte e gli Enti Pubblici, in quanto strumenti che garantiscono il coinvolgimento diretto delle Amministrazioni locali nel processo decisionale e partecipativo, di sviluppo territoriale nonché turistico, coerentemente con le finalità previste dalla L.R. n. 4/00 e s.m.i.;

appurato, tuttavia, che il quarto ambito di intervento, relativo al recupero del solo patrimonio ferroviario dismesso e in disuso, è risultato essere troppo restrittivo per contribuire ad integrare e sostenere efficacemente le politiche turistiche regionali in tema di valorizzazione responsabile del patrimonio territoriale, ambientale e culturale;

considerato, infatti, che il recupero e la valorizzazione di tutto il patrimonio turistico-culturale in disuso (e non soltanto, quindi, quello ferroviario) la gestione durevole, la fruizione sostenibile, responsabile ed innovativa debba essere assicurata attraverso strategie, interventi ed azioni che contribuiscano a rafforzare gradualmente e sistematicamente tutte le componenti del sistema turistico-culturale senza restringere l'intervento pubblico su una parte soltanto di tali componenti;

ritenuto, pertanto, al fine di accrescere la competitività del sistema turistico, lo sviluppo locale dei territori coinvolti ed elaborare un marketing efficace ed innovativo, modificare il quarto ambito di intervento nel modo seguente:

“Recupero del patrimonio dismesso ed in disuso finalizzato al riutilizzo per scopi turistico-ricreativi”;

dato atto che, in seguito alla variazione di cui al punto precedente, i 5 ambiti di intervento individuati con D.G.R. n. 27 – 1743 del 13.07.2015, così come integrata con D.G.R. n. 35 – 3263 del 9.05.2016 e con D.G.R. n. 36 – 4282 del 28.11.2016 risultano essere i seguenti:

1. Sviluppo dell'offerta cicloturistica: Interventi volti alla realizzazione, al potenziamento ed al miglioramento della piste ciclabili piemontesi che prevedano un percorso minimo di 50 Km;
2. Sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica montana: Interventi volti alla realizzazione, al potenziamento ed al miglioramento (anche in termini di

adeguamento alla normativa vigente) del patrimonio strutturale ed infrastrutturale esistente nel territorio montano piemontese (quale, ad esempio, musei, grotte e fortificazioni);

3. Valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO: Interventi strutturali ed infrastrutturali per il miglioramento della funzione turistica dei Comuni piemontesi dichiarati patrimonio UNESCO;
4. Recupero del patrimonio dismesso ed in disuso finalizzato al riutilizzo per scopi turistico-ricreativi;
5. Recupero e miglioramento del patrimonio immobiliare esistente da destinare alla promozione del patrimonio enogastronomico regionale;

verificato che con L.R. n. 22 novembre 2017, n. 18 “*Assestamento del bilancio di previsione 2017 – 2019 e disposizioni finanziarie*” è stata stanziata la somma di € 1.979.450,18 sul capitolo 240717 “Fondi per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico (L.R. 4/2000 e s.m.i.) - risorse derivanti da rientri di Finpiemonte S.p.A.”;

preso atto che con nota inviata via PEC con nostro prot. nr 15646 del 06.12.2017, Finpiemonte Spa ha comunicato, in seguito alla verifica di disponibilità economiche maturate sui fondi relativi a precedenti programmazioni della L.R. 4/00 s.m.i., che le risorse finanziarie complessive utilizzabili ammontano ad €. 1.979.450,18 e che l’Ente strumentale è disponibile al trasferimento di tali risorse sul bilancio regionale;

ritenuto opportuno utilizzare per intero tali disponibilità per la stipula di Accordi di Programma di cui agli ambiti di intervento individuati con D.G.R. n. 27 – 1743 del 13.07.2015, così come integrata con D.G.R. n. 35 – 3654 del 9.05.2016 e con D.G.R. n. 36 – 4282 del 28.11.2016, e ritenuto, inoltre, opportuno stabilire che eventuali economie derivanti da minori erogazioni di Accordi già stipulati possano essere impiegate per la stipula di ulteriori Accordi sempre all’interno degli ambiti e delle disposizioni previste con i citati provvedimenti deliberativi;

tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto e narrato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

-di prendere atto che, in attuazione alla L.R. n. 22 novembre 2017, n. 18 “*Assestamento del bilancio di previsione 2017 – 2019 e disposizioni finanziarie*” è stata stanziata la somma di € 1.979.450,18 sul capitolo 240717 “Fondi per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico (L.R. 4/2000 e s.m.i.) - risorse derivanti da rientri di Finpiemonte S.p.A.”;

-di stabilire di utilizzare per intero tali disponibilità per la stipula di Accordi di Programma di cui agli ambiti di intervento individuati con D.G.R. n. 27 – 1743 del 13.07.2015, così come integrata con D.G.R. n. 35 – 3654 del 9.05.2016 e con D.G.R. n. 36 – 4282 del 28.11.2016 e di stabilire,

inoltre, che eventuali economie derivanti da minori erogazioni di Accordi già stipulati possano essere impiegate per la stipula di ulteriori Accordi sempre all'interno degli ambiti e delle disposizioni previste con i citati provvedimenti deliberativi;

-di modificare, per le ragioni illustrate in premessa, il quarto ambito di intervento di cui alla D.G.R. n. 27 – 1743 del 13.07.2015, così come integrata con D.G.R. n. 35 – 3263 del 9.05.2016 e con D.G.R. n. 36 – 4282 del 28.11.2016, nel modo seguente:

“Recupero del patrimonio dismesso ed in disuso finalizzato al riutilizzo per scopi turistico-ricreativi”;

-di definire, che, in seguito all'applicazione del presente provvedimento, gli ambiti da attuare attraverso Accordi di Programma da stipularsi, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27 – 23223 del 24 novembre 1997 *“Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma”*, sono i seguenti:

1. Sviluppo dell'offerta cicloturistica: Interventi volti alla realizzazione, al potenziamento ed al miglioramento delle piste ciclabili piemontesi che prevedano un percorso minimo di 50 Km;
2. Sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica montana: Interventi volti alla realizzazione, al potenziamento ed al miglioramento (anche in termini di adeguamento alla normativa vigente) del patrimonio strutturale ed infrastrutturale esistente nel territorio montano piemontese (quale, ad esempio, musei, grotte e fortificazioni);
3. Valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO: Interventi strutturali ed infrastrutturali per il miglioramento della funzione turistica dei Comuni piemontesi dichiarati patrimonio UNESCO;
4. Recupero del patrimonio dismesso ed in disuso finalizzato al riutilizzo per scopi turistico-ricreativi;
5. Recupero e miglioramento del patrimonio immobiliare esistente da destinare alla promozione del patrimonio enogastronomico regionale;

-di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva all'adozione degli atti amministrativi necessari all'attuazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 *“Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte”*, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

(omissis)